



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 98 del 28/08/2003**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI 1 luglio 2003, n. 160

Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2002, n. 978. Approvazione dei progetti per la realizzazione delle iniziative di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 13 dicembre 2001, n. 470 in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari. Approvazione graduatoria anno 2002 - Provincia di Brindisi.

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

Il giorno 1 luglio 2003 in Bari, nella sede del Settore:

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 3, 2° comma;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;
- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28 luglio 1998, n. 3261;
- richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 11 del 28.1.2003 di nomina del Dirigente del Settore Servizi Sociali di cui alla deliberazione n. 10 del 28.1.2003;
- richiamate le disposizioni di cui all'atto dirigenziale n. 064 del 3.03.2003;
- viste le risultanze del procedimento amministrativo concernente l'approvazione della graduatoria per la Provincia di Brindisi dei progetti ammissibili a finanziamento presentati per l'anno 2002 dai soggetti aventi titolo ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 13 dicembre 2001, n. 470;
- valutata e condivisa la proposta del dirigente dell'ufficio II.PP.A.B. - Assistenza alla Persona, responsabile del procedimento amministrativo a livello centrale, di approvare la predetta graduatoria formulata in conformità ai criteri e alle modalità di accesso ai contributi approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione 9 luglio 2002, n. 978;
- richiamato l'art. 5 del D.M. 13 dicembre 2001, n. 470 che dispone "Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti emanati nel rispetto delle nonne degli statuti di autonomia, stabiliscono i criteri per l'individuazione dei progetti da ammettere al finanziamento";
- considerato che la Giunta Regionale con la richiamata deliberazione n. 978/2002 ha stabilito i seguenti criteri e modalità per la definizione della graduatoria regionale e per la concessione dei finanziamenti destinati ad interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari:

"a) i progetti, redatti in conformità ai criteri della presente deliberazione, devono essere presentati dai soggetti di cui all'art.3 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 13 dicembre 2001, n. 470 entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno con istanza a mezzo raccomandata A.R. indirizzata:

Per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Bari e di Foggia:

Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo provinciale di Foggia Via Isonzo n. 7 - 71100 - Foggia.

Per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Brindisi:

Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo provinciale di Brindisi - Piazza Cairoli n. 18 - 72100 - Brindisi.

Per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Lecce:

Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo provinciale di Lecce - Viale Aldo Moro - 73100 - Lecce.

Per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Taranto:

Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo provinciale di Taranto Corso Umberto n. 55 - 74100 - Taranto.

Saranno ritenuti regolarmente presentati i progetti spediti entro il predetto termine; a tale scopo farà fede la data del timbro postale di spedizione.

b) Ripartire su base provinciale le risorse statali assegnate alla Regione ai sensi dell'al.81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad integrazione del fondo di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in ragione della popolazione residente.

c) Alla formazione delle graduatorie provinciali annuali dei progetti ammissibili al finanziamento, si provvederà sulla base della popolazione dei Comuni cui il servizio è destinato, attribuendo priorità in base alla partecipazione finanziaria dei richiedenti alla realizzazione dei progetti e agli interventi di cui al punto 2 della successiva lett. d);

d) Stabilire che sono finanziabili in misura massima di un progetto per ogni distretto socio-sanitario, le iniziative che prevedono:

1. l'acquisto, la ristrutturazione, la locazione di immobili idonei ad ospitare nuove strutture di accoglienza rispondenti ai servizi di cui agli artt. 8, comma 1, lett. i) e 10, comma i legge 104/1992 aventi i requisiti di cui all'art. 4 del D.M. 13 dicembre 2001, n. 470 e agli artt. 4 e 5 della L.R. 10/97 e in grado di garantire l'integrazione con la rete dei servizi sociali del territorio;

2. l'acquisto e la messa in opera degli impianti e delle attrezzature, compreso l'arredamento, necessario per il funzionamento delle strutture di accoglienza, di cui al precedente punto 1); detti beni devono essere di primo acquisto e conformi ai requisiti di sicurezza previsti per le attrezzature delle residenze per l'assistenza dei soggetti con handicap grave.

3. l'avvio e la prosecuzione, per la durata di un anno dall'apertura del servizio, delle attività assistenziali, di tutela e di sostegno da realizzare nelle strutture di accoglienza.

4. la compartecipazione da parte del soggetto proponente in misura almeno pari al 10% del costo del progetto, supportata da idonee garanzie di disponibilità di risorse proprie.

5. dichiarazione di formale impegno di mantenimento della destinazione d'uso degli immobili, degli impianti, delle attrezzature e dell'arredo per finalità socio-assistenziali in favore di portatori di handicap grave, anche dopo la conclusione del progetto;

e) Stabilire che per l'ammissione al finanziamento dei progetti, i soggetti di cui alla precedente lett. a) dovranno comprovare l'esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave mediante certificazione rilasciata dal Sindaco del Comune ove ha sede legale l'organizzazione, riferentesi ad attività svolta per almeno tre anni continuativi nel distretto sanitario in cui si intende realizzare la nuova struttura di accoglienza.

f) Stabilire che per l'assegnazione delle risorse le strutture di accoglienza di cui al precedente punto d) dovranno essere dimensionate in modo da ospitare al massimo 5 utenti e devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali per gli alloggi destinati a civile abitazione.

Le strutture di accoglienza possono essere costituite da più nuclei aventi ciascuno la capacità ricettiva di 5 utenti e per un massimo di 20 utenti.

I progetti devono contenere:

1. descrizione del servizio e delle attività da realizzare;
2. parere del Comune corredato dalla prescritta certificazione in materia di sicurezza degli immobili, degli impianti e delle attrezzature;
3. utenza interessata;
4. piano analitico della spesa;
5. richiesta del contributo;
6. relazione riguardante i requisiti strutturali e di funzionamento, e i collegamenti con i servizi sociali di base, con le strutture sanitarie e formative e con altre iniziative, servizi e strutture già esistenti sul territorio per l'assistenza ai soggetti con handicap grave.

g) I soggetti aventi titolo ai sensi del richiamato D.M. n. 470/2001, per accedere alla graduatoria devono attestare l'iscrizione ai rispettivi albi, registri e/o elenchi anagrafici.

All'approvazione delle graduatorie provinciali si provvederà con, determinazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Al finanziamento dei progetti si provvederà, nel limite delle disponibilità di ciascun esercizio finanziario e secondo l'ordine di graduatoria, con determinazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali di corresponsione di un acconto pari al 50% del contributo e del saldo previa comunicazione di effettivo avvio della realizzazione dell'iniziativa confermata dal Sindaco del Comune in cui la medesima è prevista.

I progetti ammessi a finanziamento devono essere avviati entro 90 giorni dall'erogazione dell'acconto e comunque ultimati entro e non oltre due anni dall'erogazione del saldo.

Il finanziamento è corrisposto quale contributo alla spesa di realizzazione del progetto e comunque nel limite massimo di due miliardi di lire.

In caso di non completamento del progetto, le opere realizzate e le attrezzature acquistate sono acquisite al patrimonio del Comune con vincolo di destinazione con specifico indirizzo alle iniziative in favore degli handicappati gravi.

Il finanziamento non utilizzato è restituito alla Regione che può, su richiesta, attribuirlo al Comune per il completamento del progetto o rassegnarlo al competente capitolo di spesa vincolato".

- Preso atto che il presente provvedimento non comporta gli adempimenti contabili di cui agli artt. 78 - 79 della L.R. n. 28/2001 trattandosi di approvazione della graduatoria provinciale dei progetti da finanziare con successive determinazioni ai sensi della già richiamata deliberazione di Giunta Regionale

n.978/2002, con onere sul Cap. 784033 del bilancio 2003 - risorse vincolate.

## DETERMINA

1) di approvare la graduatoria anno 2002 dei progetti dell'ambito provinciale di Brindisi ammissibili al finanziamento, per la realizzazione degli interventi di sostegno in favore dei portatori di handicap grave privi dell'assistenza dei familiari, formulata secondo l'ordine prioritario stabilito dalla deliberazione di Giunta Regionale 9 luglio 2002, n. 978, di cui all'allegato A unito al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

2) di riservarsi di provvedere al finanziamento con successivi atti in conformità ai correlati criteri approvati con la predetta deliberazione n. 978/2002;

3) di dare atto che i progetti ritenuti non ammissibili sono elencati a margine del predetto allegato con l'indicazione della motivazione di esclusione;

4) di disporre, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con deliberazione 9 luglio 2002, n. 978, la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio II.PP.A.B. - Assistenza alla Persona del Settore. Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al T.A.R. di Puglia entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento si compone di n. 7 compreso l'allegato ed è immediatamente esecutivo.

Di Carlo